

Lo *status* di figlio “naturale” si costituisce per effetto dell’atto di nascita

di GIULIA OREFICE

La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte concerne l’accertamento dello *status* di figlio “naturale” della *de cuius*, di nazionalità francese. In particolare, l’accertamento si rendeva necessario in quanto gli eredi legittimari del figlio premorto chiedevano la riduzione del testamento che individuava quale erede universale un soggetto terzo, estromettendoli dalla successione.

Come precisa la Cassazione, la Corte d’Appello – ai fini dell’attribuzione della qualità di figlio naturale – aveva correttamente fatto riferimento, in forza dell’art. 33, l. n. 218/1995, alla legge nazionale del figlio e, dunque, a quella francese. Si contesta, quindi, quanto affermato dalla ricorrente che sosteneva l’applicabilità della legislazione francese vigente alla data di nascita del figlio premorto (1935) ovvero la norma di cui all’art. 334 *Code Napoleon* che richiedeva per il riconoscimento del figlio naturale un atto successivo a quello contenuto nell’atto di nascita.

In particolare, si evidenzia che ai fini dell’accertamento della qualità di legittimari è necessario fare riferimento alla data di apertura della successione e, dunque, anche la qualità di figlio “naturale” va accertata sulla base delle leggi vigenti in tale momento ai fini dell’operatività, nel caso di specie, dell’istituto della rappresentazione. Ebbene, alla data di apertura della successione, era già vigente nell’ordinamento francese il principio per cui lo *status* di figlio “naturale” si costituisce per effetto della indicazione del nome della madre nell’atto di nascita, senza necessità di un ulteriore e successivo atto di riconoscimento formale. Tanto più che l’*Ordonnance* del 4 luglio 2005, n. 2005/759, ha stabilito che tale disciplina sia applicabile ai figli nati sia prima che dopo la sua entrata in vigore, salvi i casi definiti con sentenza passata in giudicato, in onore di quel *favor filiationis* che anima la riforma della materia.

La normativa francese, d’altra parte, non si pone in contrasto neanche con la normativa nazionale italiana e, più in generale, con l’ordine pubblico: infatti, come già previsto nel codice civile del 1865, lo *status* di figlio si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, senza necessità di un riconoscimento successivo (e salvo che, ai sensi dell’art. 30, comma 1°, d.P.R. n. 396/2000, la madre si avvalga della facoltà di non essere nominata).